

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE
Provincia di Novara

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 14

OGGETTO :

APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023.
MODIFICA E DEFINIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventisette**, del mese di **novembre**, alle ore **diciotto** e minuti **quarantacinque**, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati a seduta segreta i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TREVISAN FABIANO	Sindaco	X	
MANZIN ELISA	Vicesindaco	X	
LICCARDO DOMENICO	Assessore	X	
Totale		3	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Dr. ARMANDO PASSARO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **TREVISAN FABIANO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera G.C. n. 14 del 27/11/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023. MODIFICA E DEFINIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 91 d.lgs.n. 267/2000 prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, riprendendo le disposizioni contenute nell'art. 39 della Legge n. 449/97;

RICHIAMATO l'art. 6 d.lgs. n. 165/2001, come riscritto dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 75/2017, nel quale è previsto che il piano triennale del fabbisogno venga adottato annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

RICORDATO che le amministrazioni pubbliche che non provvedono a tale adempimento non possono assumere nuovo personale (comma 6), ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 75/2017;

VISTO l'art. 33 d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011, il quale ha introdotto l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale;

DATO ATTO che ai sensi del suddetto disposto normativo, questo Ente ha effettuato la ricognizione annuale dalla quale non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 20/11/2018 di approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2020-2021;
- la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 e della nota di aggiornamento al DUP 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 08/09/2020 di approvazione del Piano della performance e degli obiettivi 2020-2022;

VISTI ;:

- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28.06.2019 (c.d. decreto crescita) e successive modificazioni, che ha introdotto importanti novità alla disciplina della capacità assunzionale, superando il meccanismo del turn-over e prevedendo "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, *((della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati))*, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17/03/2020, attuativo dell'articolo sopra richiamato, che dispone le nuove capacità assunzionali per gli enti locali ed individua i valori soglia che i Comuni, in base alla fascia demografica di appartenenza, devono rispettare per poter procedere a nuove assunzioni a decorrere dal 20/04/2020;
- la circolare ministeriale interpretativa di indirizzo del 13.05.2020 in ordine alle modalità applicative del predetto decreto, che fornisce chiarimenti sull'applicazione ai Comuni delle nuove regole;

RILEVATO CHE :

- ai sensi dell'art. 5, comma 1, del suddetto D.P.C.M., in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni con un rapporto fra spese di personale e media delle entrate correnti dell'ultimo triennio inferiore al valore soglia di cui alla tabella 1 del DPCM, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2;
- detto valore percentuale per i comuni appartenenti alla fascia demografica da 1000 a 1999 abitanti è pari al 29% per il 2021, al 33% per il 2022, al 34% nel 2023;
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, dello stesso DPCM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato nella tab. 3, adottano un percorso graduale di riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nel 2025 del predetto valore soglia. Detto valore soglia per la classe demografica di Garbagna Novarese è pari al 32,60%;

VERIFICATO :

- che l'art. 5, comma 2, del DPCM 17 marzo 2020 consente l'utilizzo degli spazi assunzionali residui in deroga agli incrementi percentuali annui della Tabella 2 e nei limiti di cui alla tabella 1 del DPCM;
- che le deroghe introdotte dal DPCM e dalla circolare ministeriale esplicativa sono facoltative e devono essere oggetto di attenta valutazione da parte dei singoli Enti circa la capacità di rientro nei limiti di spesa fissati dalla norma negli anni successivi;

DATO ATTO che sulla base del sopra citato DPCM il Comune di Garbagna Novarese, con riferimento al rendiconto anno 2019 approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 25/06/2020 ha un rapporto spesa personale/entrate correnti pari al 30,10% superiore al valore soglia prevista per la propria fascia demografica così determinato:

classe demografica ai sensi art.3 DPCM 17/03/2020 : b - da 1000 a 1999

- valore soglia ai sensi art.4 del DPCM: 28,60% rapporto spesa personale/entrate correnti per i Comuni di fascia demografica;
- spesa di personale, ai sensi art. 2 del DPCM : impegni di competenza per spesa complessiva di personale al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP - € 267.599,35;
- entrate correnti: media accertamenti di competenza ultimi tre rendiconti approvati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata - € 889.076,75;

VISTA la verifica a cura del Responsabile dell'ufficio finanziario che si allega al presente atto **sub "A"** che riepiloga i dati finanziari ai fini del calcolo degli spazi assunzionali del Comune di Garbagna Novarese;

VERIFICATO che questo Ente ha:

- approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2019;
- rispettato il termine previsto dall'art. 13 della Legge n. 196/2009 per l'invio dei suddetti documenti contabili alla BDAP entro il termine di trenta giorni dalla loro approvazione;
- rispettato i vincoli del pareggio di bilancio anno 2019;
- non è strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come risulta dal rendiconto della gestione per l'esercizio 2019;
- effettuata la prescritta ricognizione su personale in soprannumero e delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, d.lgs. n.165/2001;
- rispettato gli obblighi in materia di certificazione dei crediti, previsti dall'art. 27 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;

CONSIDERATO che la precedente revisione della dotazione organica è stata adottata con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26/03/2019 ad oggetto "Ricostituzione assetto organizzativo macrostrutturale del Comune di Garbagna Novarese conseguente a ristabilizzazione parziale della dotazione organica";

VISTO che in data 09/10/2020 prot. n. 3019 la Sig.a A.V. – dipendente di ruolo a tempo indeterminato - Istruttore Direttivo cat. D q.f. D2 ha presentato istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per n. 18 ore settimanali;

PRESO ATTO pertanto :

- che la dotazione organica come sopra precisato risulta attualmente composta di n. 9 dipendenti come da prospetto allegato **sub “B”**;
- che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati;

RITENUTO che :

- occorre approvare il piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2022-2023;
- si prevede nell'anno 2021 il passaggio da tempo pieno a part-time 18 ore settimanali di n. 1 dipendente di cat. D;
- si rende, conseguentemente, necessario prevedere le seguenti azioni :

Anno 2021:

assunzione mediante scorrimento di graduatoria di altro Ente, previo accordo tra le Amministrazioni, di n. 1 istruttore amministrativo part-time 18 ore settimanali su 36 (50%) a tempo determinato di categoria giuridica C – posizione economica C1 per il servizio demografico / statistico;

Anno 2022:

alla data attuale nessuna assunzione prevista;

Anno 2023:

alla data attuale nessuna assunzione prevista;

CONSIDERATI i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance;

ATTESO che per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile di cui all'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 dispone “4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: “articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276” è inserito il seguente periodo: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”;

RILEVATO che la spesa complessiva da prevedere nel bilancio 2021/2023 per il personale di questo Ente è quantificata in € 164.990,59 e consente il rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 557, L. n. 296/2006;

VISTO l'art. 3, comma 8, della legge 19.06.2019 n. 56 “interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” che testualmente recita “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;

CONSIDERATO che per il triennio 2021-2022-2023 la previsione di spesa per le assunzioni di personale a tempo determinato rispetta i predetti vincoli in materia di assunzioni, così come indicati nel dispositivo;

VISTO il parere reso dal revisore dei Conti in data 25/11/2020 verbale n.17, allegato al presente provvedimento allegato **sub “C”**;

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento sarà data informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

VISTI il d.lgs. n. 267/2000 e il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 d.lgs.n. 267/2000 del responsabile del servizio personale e del responsabile del servizio finanziario;

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di confermare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2022-2023, nel rispetto dei vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e determinato, come segue:
Anno 2021:
 assunzione mediante scorrimento di graduatoria di altro Ente, previo accordo tra le Amministrazioni, di n. 1 istruttore amministrativo part time 18 ore settimanali su 36 (50%) a tempo determinato di categoria giuridica C – posizione economica C1 per il servizio demografico / statistico;
Anno 2022:
 alla data attuale nessuna assunzione prevista;
Anno 2023:
 alla data attuale nessuna assunzione prevista;
3. di dare atto che la programmazione di cui sopra rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica;
4. di approvare lo schema della dotazione organica del personale di cui allegato sub “B1”, che tiene conto del personale in servizio e della rimodulazione applicata per dare attuazione, in conformità a quanto previsto nel piano del fabbisogno di personale 2021-2022-2023, al piano assunzionale 2021, stabilendo che n. 1 posto previsto in categoria C nell'ambito dell'area vigilanza venga soppresso con istituzione di n. 1 posto in categoria C nell'ambito dell'area demografica-statistica;
5. di prendere atto che la spesa per le assunzioni a tempo determinato sopra previste è contenuta entro il limite di spesa per il personale flessibile di cui all'art. 9, comma 8, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla L. n. 122/2010, come modificato da ultimo dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. n. 90/2014, e permette all'Ente di procedere, ove ne ravvisi la necessità per esigenze straordinarie e urgenti e per il funzionamento dei servizi, ad eventuali ulteriori assunzioni a tempo determinato, oltre a quelle sopra indicate, entro i limiti di spesa previsti per personale flessibile;
6. di ricordare, altresì, che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa, potrà essere modificato in relazione alle nuove o diverse esigenze che si dovessero rappresentare;
7. di demandare ai Responsabili dei Servizi Personale e Finanziario tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti;
8. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni sul sito istituzionale dell'ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, nell'ambito degli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale;
9. di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS.;
10. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo Piano dei fabbisogni, presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dal d.lgs. n. 75/2017 e le istruzioni della circolare RGS n.18/2018;

11. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134, c. 4, d.lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare tempestivo seguito agli ulteriori adempimenti.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(F.to TREVISAN FABIANO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ARMANDO PASSARO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi al partire dal 02/12/2020

Garbagna Novarese, li 02/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ARMANDO PASSARO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Garbagna Novarese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. ARMANDO PASSARO)

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, 02/12/2020

Il Segretario Comunale
Dr. ARMANDO PASSARO